

# Comune dell'Aquila

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50

**OGGETTO: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO  
DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO  
DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 - LATI NORD  
ED OVEST DEL CIMITERO - ADOZIONE**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **aprile**, legalmente convocato con avviso n. **36863** del **15/04/2022** per le ore **09:30** si è riunito in L'Aquila, **presso il Palazzetto dei Nobili**, alle ore **10.38**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio avv. Roberto Tinari** e la partecipazione del **Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	<b>BIONDI Pierluigi</b>	<b>Sì</b>	<b>18</b>	<b>IORIO Emanuela</b>	<b>Sì</b>
2	<b>ALBANO Stefano</b>	<b>Sì</b>	<b>19</b>	<b>LANCIA Ersilia</b>	<b>Sì</b>
3	<b>BONANNI Anna-Lucia</b>	<b>Sì</b>	<b>20</b>	<b>MANCINELLI Chiara</b>	<b>Sì</b>
4	<b>BONTEMPO Luciano</b>	<b>Sì</b>	<b>21</b>	<b>MANCINI Angelo</b>	<b>Sì</b>
5	<b>COLANTONI Ferdinando</b>	<b>Sì</b>	<b>22</b>	<b>MASCIOCCO Giustino</b>	<b>Sì</b>
6	<b>CUCCHIARELLA Laura</b>	<b>Sì</b>	<b>23</b>	<b>MORELLI Berardino</b>	<b>Sì</b>
7	<b>D'ANGELO Daniele</b>	<b>Sì</b>	<b>24</b>	<b>NARDANTONIO Antonio</b>	<b>Sì</b>
8	<b>D'ANGELO Silvia</b>	<b>Sì</b>	<b>25</b>	<b>PALUMBO Stefano</b>	<b>Sì</b>
9	<b>DE BLASIS Elisabetta</b>	<b>Sì</b>	<b>26</b>	<b>ROCCI Luca</b>	<b>Sì</b>
10	<b>DE MATTEIS Giorgio</b>	<b>Sì</b>	<b>27</b>	<b>ROMANO Paolo</b>	<b>Sì</b>
11	<b>DE SANTIS Francesco</b>	<b>Sì</b>	<b>28</b>	<b>SANTANGELO Roberto</b>	<b>Sì</b>
12	<b>DE SANTIS Lelio</b>	<b>Sì</b>	<b>29</b>	<b>SCIMIA Leonardo</b>	<b>Sì</b>
13	<b>DEL BEATO Tiziana</b>	<b>Sì</b>	<b>30</b>	<b>SERPETTI Elia</b>	<b>Sì</b>
14	<b>DELLA PELLE Giancarlo</b>	<b>Sì</b>	<b>31</b>	<b>SILVERI Roberto Junior</b>	<b>Sì</b>
15	<b>DI BENEDETTO Americo</b>	<b>Sì</b>	<b>32</b>	<b>TINARI Roberto</b>	<b>Sì</b>
16	<b>DI LUZIO Luigi</b>	<b>Sì</b>	<b>33</b>	<b>VICINI Elisabetta</b>	<b>Sì</b>
17	<b>DUNDEE Marcello</b>	<b>Sì</b>		<b>Totali</b>	<b>33</b>

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco e l'assessore Ferella.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



## Comune dell'Aquila

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *“Piano di riqualificazione Acquasanta Collemaggio Riclassificazione urbanistica dei suoli ricompresi tra il perimetro di ml 200 dal muro del cimitero ed il limite della fascia di rispetto definito con deliberazioni Consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015 - Lati Nord ed Ovest del Cimitero – Adozione”*.

Interviene sull'ordine dei lavori il consigliere Mancini, chiedendo delucidazioni sull'iscrizione all'ordine del giorno del punto in questione e aprendo una discussione sui cui termini si rimanda al resoconto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente chiarisce i motivi dell'iscrizione.

In merito interviene anche il Segretario Generale.

Il consigliere Mancini precisa che le controversie interpretative vanno rimesse all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente pospone il punto di che trattasi in coda ai lavori del consiglio.

Entra il consigliere Bontempo (n. 28).

Escono i consiglieri Albano, De Matteis, Di Benedetto, Mancini, Masciocco, Nardantonio (n. 22).

Esce il consigliere Bonanni (n. 21).

Entra il consigliere Bonanni (n. 22).

Entra il consigliere Masciocco (n. 23).

Esce il consigliere Dundee (n. 22).

Entrano i consiglieri De Matteis, Dundee, Nardantonio (n. 25).

Escono i consiglieri Masciocco e Serpetti (n. 23).


Escono i consiglieri Bonanni e Nardantonio (n. 21).

Escono i consiglieri D'Angelo D. e Scimia (n. 19).

Entrano i consiglieri D'Angelo D., Scimia, Serpetti (n. 22).

Entra il consigliere Mancini (n. 23).

Escono i consiglieri De Santis L., Mancini, Romano, Serpetti (n. 19).



## Comune dell'Aquila

Dopo aver discusso l'ultimo punto previsto all'ordine del giorno, il Presidente riprende la trattazione del punto in questione e, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

Il cimitero del Capoluogo è stato collocato, sin dal 1865, nell'area corrispondente all'ex orto del convento dei monaci Olivetani dell'Ordine benedettino sito lungo la ex strada Statale del Gran Sasso d'Italia. La struttura venne inaugurata il 26 Settembre del 1865;

Nel corso del tempo l'impianto ha subito vari ampliamenti necessari per adeguare la capienza della struttura alle sempre nuove esigenze sia quantitative, derivanti dall'aumento della popolazione, che qualitative connesse alla richiesta di spazi per la costruzione di manufatti privati; Conseguente alla variazione del perimetro del cimitero derivò la posizione della fascia di tutela igienico sanitaria dello stesso.

In ultimo la profondità della fascia di rispetto è stata definita con la variante al P.R.G. denominata *-Piano di riqualificazione della viabilità denominato "Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo*, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 161 del 20/05/2002;

Con tale variante, ridefinita la fascia di rispetto nella profondità di ml 100 dal muro di cinta del cimitero, venne dato nuovo assetto urbanistico ai compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale;

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione Acquasanta/Collemaggio l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila, via Scuola della Torretta, proprietaria di un'immobile ricadente nell'ambito della variante urbanistica impugnò gli di approvazione innanzi al TAR dell'Aquila iscrivendoli ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04 del Reg. Ric. .


Il Tribunale Amministrativo con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 accolse i ricorsi annullando gli atti impugnati;

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

Stante la condizione derivante dalle citate decisioni giurisprudenziali, il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto delle sentenze, ridefinita la profondità della fascia di rispetto nella misura legale di ml 200 dal perimetro del cimitero ed effettuata la ricognizione dello stato di fatto, dava atto della permanente validità della variante al P.R.G., denominata *"Piano di Riqualificazione - Acquasanta – Collemaggio - accesso orientale al Capoluogo"* per le porzioni di suolo esterne al limite di 200 metri dal muro di cinta dell'impianto cimiteriale, non essendo tali porzioni fatte oggetto di controversia.

#### RILEVATO

La permanente esigenza di portare ad effetto la variante al P.R.G. denominata *"Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio"*, definire la fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli interventi pubblici, di pubblico interesse e dei piani urbanistici di terzo livello programmati con la variante al P.R.G. oltre che per dare definizione agli interventi posti in essere a seguito dell'evento sismico del 2009, il dirigente del Settore Pianificazione dl Comune con note Prot. n° 33258 del 10/05/2013 e Prot. 39665 del 3/06/2013 chiedeva, ai sensi dell'art. 338 del T.U.L.L.S.S. n. 1265/1934 ed art. 28 L. 166/2002, al



## Comune dell'Aquila

Dipartimento di Prevenzione, Servizio di igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L'Aquila, parere preventivo propedeutico alla riduzione della fascia di rispetto secondo i limiti di seguito rappresentati:

- *Lato nord del cimitero compreso tra via Panella e la S.S. 17 per il Gran Sasso d'Italia: riduzione della fascia di rispetto del cimitero da ml 200 a ml 100 con margine lievemente maggiore nel lato sinistro (ovest) in corrispondenza del Piazzale degli Olivetani, in funzione della precedente statuizione pianificatoria;*
- *Lato est del cimitero compreso tra la S.S. del Gran Sasso e via Scuola della Torretta: riduzione della fascia di rispetto da ml 200 a ml 100 e la riduzione a ml 50 per l'area di sedime del MUSP sulla quale insiste la Scuola elementare "De Amicis" nella porzione eccedente il limite di ml 100 e limitatamente al periodo di esistenza della scuola stessa;*
- *Lato sud del cimitero compreso tra via A. Cencioni e via della Polveriera: riduzione dagli attuali ml 200 a ml 100;*
- *Lato ovest del cimitero compreso tra via Panella e via A. Cencioni (ex via della Crocetta): riduzione delle porzioni della fascia di rispetto definite in ml 200 (statuizione giurisprudenziale) ed a ml 100 (deliberazioni consiliari n.ri 24 e 25 del 1970) a ml 50 per le porzioni a monte (o nord) con progressivo aumento sino a definire la dimensione della fascia in coincidenza con il lato sinistro di via Montorio al Vomano (ex v. della Crocetta) con chiusura della stessa al ricongiungimento con la posizione della fascia di rispetto attribuita con la D. di C.C. n° 51/05;*

Il dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L'Aquila con lettera Prot. n. 0054480/13 dell'11/06/13 forniva parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto nel segno della seguente annotazione:

*Consultati il carteggio allegato alla domanda in oggetto e gli elaborati grafici, che con la presente si restituiscono timbrati e vistati, visti l'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1265/34 e l'art. 28 della L. 166/02, si esprime, parere favorevole alla proposta di riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto del Cimitero del Capoluogo, così come indicato nella documentazione progettuale fornita, per quanto di esclusiva competenza igienico – sanitaria del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del dipartimento di Prevenzione della ASL.*

*PRESCRIZIONI: come da art. 28 punto b della L. 166/02 si rimette al giudizio definitivo del Consiglio Comunale di L'Aquila. ... .. omissis ... ..*

Il Consiglio comunale, visto il parere della ASL dell'Aquila n° 54480/13, con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013 approvava la riduzione del perimetro della fascia di rispetto, nei limiti innanzi descritti, rimandando a successivi atti la riqualificazione delle porzioni di suolo sottratte alla fascia di rispetto del cimitero.

Con successiva deliberazione, n° 65 del 18 giugno 2015, il Consiglio comunale, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila di cui alla nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, il nuovo elaborato grafico denominato "Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" con il quale, preso atto di errori cartografici presenti nell'allegato alla D. di C.C. n° 90/13, veniva marginalmente rettificata la fascia di rispetto del lato nord del cimitero.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti depositati in data 21 ottobre 2015 per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati;

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 stabiliva:

- *accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e per l'effetto dichiara la nullità delle deliberazioni n. 89 e n. 90 del 12 agosto 2013 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui dispongono:*

*a) la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*





## Comune dell'Aquila

*b) la conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n.162/2002 del Consiglio del Comune dell'Aquila per l'area che, in conseguenza della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ne risulta estromessa;*

*- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;*

*- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:*

*1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;*

*2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.*

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica per nessuna area, né quelle sottratte al rispetto né altre, essendo la stessa riferita solo ed esclusivamente alla riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in netta evidenza in sede di appello dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020; Contrariamente il Giudice di prime cure coglie nel segno quando riferisce in ordine validità della disciplina urbanistica per le aree poste all'esterno del limite di ml 200 dal perimetro del cimitero:

*2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.*

*Né vi si oppone la natura unitaria del piano le cui previsioni, seppure omogenee e connesse in funzione dell'assetto unitario del territorio, restano distinte sul piano dell'idoneità a ledere le situazioni soggettive coinvolte; in tale ultima prospettiva si pone e deve porsi il sindacato giurisdizionale che resta vincolato a disporre la demolizione degli atti amministrativi, stanti il principio della domanda e di conservazione degli atti, limitatamente ai capi viziosi e lesivi dell'interesse azionato.*

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 7498 del 27/11/2020, pronunciatosi sul ricorso iscritto al Registro al n° 5509 del 2019, ha disposto:

... ..

*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*

*- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;*

*- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.*


*18.1. Quanto, poi, alla questione dell'effettiva portata giuridica della disposta riduzione della fascia di rispetto, il Collegio osserva che la delibera non ha strutturalmente l'effetto di sanare le costruzioni private (recte, di interesse meramente privato) eventualmente presenti nell'area in tal modo sottratta alla fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:*

*- della valenza assoluta del vincolo inaedificandi previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;*

*- dell'assenza, nella delibera, dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;*

*- del fatto che la delibera veicola dichiaratamente la spendita del potere di cui all'art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria, attuale o prospettica, di opere private è funditus estranea;*

*- del fatto, infine, che l'effetto della sanatoria urbanistica presuppone l'esercizio di una potestà appunto urbanistica, mentre, nella specie, il Comune ha esercitato il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie.*



## Comune dell'Aquila

18.2. *Non è superfluo, inoltre, osservare che, in omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.*

18.3. *Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

19. *Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:*

- *il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;*
- *l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;*
- *il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;*
- *il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.*

20. *Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

20.1. *Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità. ... ..;*

Conclusivamente il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune e, a parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado in parte inammissibile ed in parte infondato.

### CONSIDERATO CHE

Le porzioni di suolo comprese tra il limite di ml 200 dal perimetro del cimitero, di cui alla D. di C.C. n° 89/2013 ed il limite definito con le successive deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015 risultano, allo stato attuale, prive di disciplina urbanistica.

Corre l'obbligo, in capo al Comune, procedere alla pianificazione delle aree prive di disciplina urbanistica stante che lo strumento urbanistico generale deve considerare, ex art. 7, p.to 1, L.U. 1150/1942, la totalità del territorio.<sup>1</sup>


---

<sup>1</sup> *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);*

*Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654);*

Le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati i parametri definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001;

*La perdurante inerzia dell'Amministrazione munita della podestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di*



## Comune dell'Aquila

Il Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio ha dato luogo ad interventi conseguenti a proposte di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, di attività riconducibili a strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e della riorganizzazione e/o ridefinizione di suoli già destinati, dallo strumento urbanistico generale, a servizi pubblici, a viabilità di interesse locale, a verde pubblico etc. .

Peraltro, in attuazione dei sopra citati strumenti di pianificazione di dettaglio, indirizzati alla razionalizzazione dell'intera area compresa nel Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio, tra le altre, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale con particolare riferimento a:

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;
- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia produttiva/commerciale e parcheggi pubblici;
- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali socio sanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Vari adeguamenti viari nell'ambito di riferimento;
- Rotatoria svincolo per Gignano.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 sono stati attuati, nella fascia compresa tra i 100 e 200 metri dalle mura del cimitero, nuovi interventi di edilizia scolastica, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;
- la sede della Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa ed Operatore dell'Informazione di Economia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni.

In quest'ultima area, appartenente al demanio, inclusa nella fascia compresa tra 50 e 200 metri dalle mura del cimitero, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, sono state realizzate strutture varie funzionali alle attività dei Vigili del Fuoco del Comando di L'Aquila.

### PRESO ATTO

Che nella deliberazione consiliare n° 38/2001 di adozione della Variante "Acquasanta Collemaggio", è riportato:

.....

*Che nel Piano predisposto ... .. con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti*

---

amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso (TAR Puglia, Lecce. Sez. I, 8/02/2007, n° 371;



## Comune dell'Aquila

o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti in essere in sede giurisdizionale;

.....  
Preso atto che il suddetto Piano di riqualificazione è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica, che nella seduta del 22.9.2000 ha espresso il seguente parere: -La commissione esaminata la proposta di sistemazione degli accessi della zona est della città-; valutando positivamente le nuove destinazioni ipotizzate sia per i nuovi tracciati della viabilità che, in modo più generale per alcune aree attinenti ad un nuovo stato di fatto o di diritto consolidatosi e/o in itinere; ... ..  
... .. fermo restando che lo studio non vada ad inficiare, secondo il convincimento di questa commissione, alcuna previsione futura del "nuovo P.R.G." me che anzi, così come redatta e con i perfezionamenti suggeriti contribuisca a concretizzare gli indirizzi per la migliore redazione dello stesso, esprime unanimemente parere favorevole;

.....  
Considerato che in sede di esame della precedente proposta di deliberazione da parte della II Commissione consiliare è stata proposta l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di Collemaggio e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999 n° 11;


Della deliberazione n° 93 di controdeduzione alle osservazioni e della deliberazione consiliare n° 161/2002 di approvazione della suddetta variante nella quale è stabilito:

che il piano riguarda un ambito territoriale ... .. riferito ... .. ad area di studio valutata opportuna ed indispensabile ... .. sia in rapporto agli stati di fatto consolidatisi nel territorio limitrofo all'ambito originario ed alle necessità derivata, che alla conseguente ricerca di migliori soluzioni per gli assetti della viabilità di accesso e smistamento; che, quindi, nello stesso è stata data evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;

.....  
... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione ... .. deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt.

Che, ad ogni buon fine, le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato con cui fu stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero sono fondate esclusivamente sulla incompletezza/inadeguatezza delle procedure amministrative afferenti di riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001.





## Comune dell'Aquila

### CONSIDERATO

Che non è nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale stante la presenza di spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni;

Che, in ogni caso, in rapporto all'utilizzazione degli ambiti territoriali circostanti per l'impianto cimiteriale del capoluogo, a meno di modificare totalmente l'assetto viario e quello urbanistico-edilizio ormai consolidato, è ormai impossibile formulare ipotesi di ampliamento dello stesso;

La necessità ed urgenza, stante il tempo trascorso, di attribuire a tale ambito territoriale destinazioni urbanistiche coerenti e idonee all'attuazione di opere pubbliche e di interventi urbanistici – e non semplicemente edilizi – utili a dare continuità e coerenza alla maglia urbana, nella permanenza, sia in termini cartografici che normativi, degli insediamenti di esclusivo carattere pubblico o di pubblico interesse, sopra elencati, attuati per sopperire alle carenze delle strutture pubbliche danneggiate dall'evento sismico del 2009 la cui riorganizzazione urbanistica può comportare adeguamenti perimetrali conseguenti a riallineamenti proprietari che non vanno ad incidere sul dimensionamento generale del Piano e sulla configurazione organizzativa e strategica.

Che lo strumento urbanistico generale deve essere informato da coerenza progettuale ed organizzativa del territorio sul quale va ad incidere, nel senso che non deve limitarsi al formale rispetto dei valori parametrici (quantitativi) stabiliti dagli standard urbanistici ma va calibrato in modo attento al rispetto della contestuale compatibilità di tutti gli elementi di significativa evidenza territoriale ed urbana, onde pervenire ad un sistema organico di pianificazione strategica idoneo a governare le crescenti complessità del territorio di riferimento.

Che l'ambito di riferimento risulta segnato da specificità ed evidenze territoriali ed antropiche, derivanti sia dalle destinazioni urbanistiche precedentemente attribuite, dal conseguente uso del territorio e, non ultimo, dagli insediamenti attuati a seguito del sisma, tali da poter individuare tre distinti ambiti di riferimento così definibili: 1) lato sud caratterizzato dalla destinazione prevalente di tipo residenziale; 2) dal est nel quale prevale la destinazione agricola; 3) lati nord ed ovest connotati da impianti di pubblici o di pubblico interesse (uffici dei Vigili del Fuoco, Conservatorio di musica, Facoltà di Economia e Commercio, Centro di Giustizia minorile, stadio di Acquasanta ecc.).

### RITENUTO

Dover ricondurre, ai fini della migliore e più razionale organizzazione territoriale, i descritti ambiti ad altrettanti disegni pianificatori definendo per ognuno la relativa specifica variante.

### VISTO

Il parere del Genio Civile, reso ai sensi dell'art. 13 della L.2.2.1974 n. 64, acquisito in data 19.6.1979 n. 1233 in sede di pianificazione generale;

Il Parere del Genio Civile Prot. 422 del 14 febbraio 2001 riferito al “*Piano di riqualificazione urbana area Acquasanta – Collemaggio. Variante al P.R.G. – Parere Art. 13 L. 2/02/1974 n° 64*”;


Il piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo approvato con deliberazione consiliare n° 161 del 20/05/2002;

La deliberazione consiliare n° 90 del 12/08/2013 con la quale è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto del Cimitero di L'Aquila;

La deliberazione consiliare n° 65 del 18/06/2015 di parziale rettifica della precedente deliberazione n° 90/2013;

La delibera di Giunta comunale n° 249 del 22/06/2018 con la quale è stato dato mandato “*al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti, per quanto evidenziato in narrativa, di procedere alla*





## Comune dell'Aquila

*riqualificazione dei siti risultanti privi di disciplina urbanistica ponendo in essere ogni iniziativa all'uopo necessaria per l'adozione della variante";*

La sentenza del Consiglio di Stato n° 7498 pubblicata il 27 novembre 2020 innanzi riportata in estratto;

Gli elaborati recanti le destinazioni urbanistiche delle porzioni di suolo da riqualificare dei lati nord ed ovest del Cimitero comprese tra il limite di ml 200 dal muro di questo ed il perimetro ridefinito con deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015:

Tav. n°	Oggetto
1	RELAZIONE DI SINTESI
2	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO: LATI NORD ED OVEST. – STATO FUTURO

### RILEVATO

Che sulle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, come da nota dell'Ufficio Tutela Paesaggistica del Comune, non sono presenti vincoli di natura ambientale e che l'intero ambito ricade, nell'ambito del P.R.P., nella categoria di tutela e valorizzazione di tipo D) – con trasformazione a “regime ordinario” regolamentata dall'art. 1 della L.r. 12/11/2014 n° 40;

Che nell'ambito di riferimento, come da nota dell'Ufficio Usi civici del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport del Comune, Prot. n° 88698 del 17/09/2018 *non risultano terreni di natura demaniale civica*;

Che con nota Prot. n° 48130 del 16/05/2018 è stata consegnata all'Autorità competente, Settore Ambiente del Comune, la Relazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 afferente al parere di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);


Che il Settore Ambiente con nota Prot. 55471 del 6/06/2018, ha inviato a mezzo con PEC, in pari data, alle ACA competenti le descritte Relazione preliminare;

Che il dirigente del Settore Ambiente del Comune, Autorità competente, con proprio Atto n° 3131 del 21/09/2018, nel condizionare l'attività di trasformazione all'attuazione di misure di mitigazione da riferirsi, in particolare, al rispetto della normativa afferente le emissioni atmosferiche, all'attuazione, per quanto possibile, di edilizia sostenibile, al rispetto delle procedure per la demolizione di edifici nonché di quelle afferenti le opere di scavo e movimentazione terreno ed a modalità di attuazione dell'arredo urbano, ha determinato *di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta - Collemaggio*;

Che questa Amministrazione (Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Trasporti) ha richiesto il prescritto parere di compatibilità geomorfologica, ex L. 64/1974 art. 13 – d.P.R. 380/01, art. 89) al Servizio del Genio Civile regionale – Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo prodotta, per la riferita variante, con nota Prot. n° 54823 del 5/06/2018 depositata all'Ufficio del Genio Civile di L'Aquila in data 7 giugno 2018;

Che il Dirigente del Servizio del Genio Civile dell'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano della Regione Abruzzo, Dott. Ing. Giancarlo Misantoni, con nota Prot. 54823 del 5/06/2018, acquisita dall'Ente al Prot. 61793 del 12/06/2019, ha espresso, nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13, come modificato dal d.P.R. 6.06.2001, n. 380, art. 89, parere favorevole, circoscritto alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, sulle previsioni pianificatorie proposte dal “Procedimento di Variante al Piano di Riqualificazione – Area Acquasanta – Collemaggio”;

### RITENUTO



## Comune dell'Aquila

Di dover deliberare in merito all'adozione della variante per la qualificazione urbanistica dei suoli del lato nord e del lato ovest del cimitero del Capoluogo compresi tra il perimetro di 200 metri dal muro del cimitero e la fascia di rispetto definita con deliberazioni consiliari n.ri 90/2015 e 65/2015;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, per l'accertamento della consistenza di proprietà immobiliari degli stessi ricadenti nell'ambito delle aree oggetto del presente atto;

VISTO l'art. 338, comma 5°, del R.D. 1265/34, come modificato ed integrato dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n° 166;

VISTO l'art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

### VISTI INOLTRE

la delibera n. 68 del 24.02.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore PRG e Piani attuativi e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;

il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 08.03.2022 giusta comunicazione del segretario della stessa;


**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

**Attestato** che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### DELIBERA

1. Di dare atto che sono state ottemperate le norme sulla trasparenza amministrativa, ex art. 35 della L.R. 18/83;
2. Di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate e fatte proprie, la variante urbanistica relativa alle porzioni di suolo comprese tra il limite di 200 metri dal muro esterno del cimitero del Capoluogo ed il perimetro più interno che definisce la fascia di rispetto del cimitero, così come stabilito con deliberazioni consiliari n° 90 del 12/08/2013 e n° 65 del



## Comune dell'Aquila

18/06/2015, attribuendo ai compendi di riferimento della presente delibera, lati nord ed ovest del cimitero, le destinazioni urbanistiche e normative coerenti e idonee all'attuazione di opere pubbliche, di interesse pubblico e di interventi urbanistici – e non semplicemente edilizi – conseguenti alle sopraggiunte esigenze del territorio e compatibili alle strutture, impianti ed opere pubbliche attuate dalla Protezione Civile Nazionale a seguito del sisma del 2009, elencate in narrativa, nonché con l'introduzione nell'impianto normativo delle N.TA del Piano Acquasanta/Collemaggio, dell'articolo 7) bis afferente la “Zona per stazioni di servizio” relativa alla possibilità di attuazione di impianti di erogazione carburanti e strutture di servizio, ad oggi non normati, secondo la cartografia e la Relazione di Sintesi allegate alla presente che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Tav. n°	Oggetto
1	RELAZIONE DI SINTESI;
2	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO: LATI NORD ED OVEST. - STATO FUTURO.

3. Di confermare i contenuti e le disposizioni rese nelle deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015;
4. Di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: Bilancio, Razionalizzazione ed Equità Tributaria, Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico, Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Impianti, Settore Ambiente e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti n. 19;

voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D'Angelo D., D'Angelo S., De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Scimia, Silveri, Tinari).

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente alle ore 11:47 scioglie la seduta.

Il resoconto della discussione è allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML  
200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON  
DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 - LATI NORD ED OVEST DEL  
CIMITERO - ADOZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**24/02/2022**

FIRMA  
**Roberto Evangelisti**

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL  
PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA  
DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 -  
LATI NORD ED OVEST DEL CIMITERO - ADOZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**24/02/2022**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**





# COMUNE di L'AQUILA

## RELAZIONE DI SINTESI

Con delibera n° 161 del 21 ottobre 2002 il Consiglio comunale approvava, ai sensi dell'art. 43 ed art. 1 l.r. 26/00, la variante generale al vigente P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo".

La variante, affidata all'Ing. Claudio Santini ed all'Arch. Enzo Vivio con deliberazione di Giunta comunale n° 2075 del 31/12/1996, venne posta in essere *per dare assetto definitivo all'ambito territoriale considerato inserendo nello stesso quello urbano limitrofo e ricompreso tra le SS 17 e 17bis, oltre l'eventuale collegamento con la Variante Sud, ... ..*, attuando oltre la ridefinizione del sistema viario del lato orientale della città la riorganizzazione funzionale dell'insieme degli interventi, variamente succedutisi nel tempo, derivanti da Programmi Integrati di Intervento, da accordi di programma, conseguenti a procedimenti giurisdizionali nonché la riqualificazione dei compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale a seguito di D. di C.c. n.ri 24 e 25 del 1970, D. G.C. n° 2014 del 6/12/1972 e D. di C.C. n° 176 del 29/07/972.

Contezza di quanto descritto è rinvenibile nelle deliberazioni di adozione ed approvazione della citata variante "Acquasanta/Collemaggio".

*Che nel piano predisposto dai citati professionisti con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche derivanti o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale.*

*In particolare venne proposta l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di collegamento e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3/03/1999 n° 11. - (D. di C.C. n° 38 del 19 marzo 2001 di adozione della variante).*

Con la variante in descrizione venne pertanto data *evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;*

*... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione ... .. deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt. (D. di C.C. n° 161 del 20/05/2002 di approvazione della variante).*

In attuazione della citata variante, Acquasanta/Collemaggio, oltre all'attività edilizia di carattere privato, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale quali:



# COMUNE di L'AQUILA

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;
- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia commerciale e parcheggi pubblici;
- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali socio sanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Rotatoria svincolo per Gignano;
- Adeguamenti viari nell'ambito di riferimento;

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione della viabilità Acquasanta/Collemaggio, l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila Via Scuola della Torretta, deducendo di essere proprietaria di un'immobile ricadente nell'ambito della descritta variante urbanistica, impugnò i relativi atti al TAR di L'Aquila rubricati, al Tribunale amministrativo, ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04.

Il Tribunale Amministrativo, riunito i ricorsi e dichiarato improcedibile il n. 253/02, con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 li accoglieva, annullava gli atti impugnati e ridefiniva la profondità della fascia di rispetto del cimitero nella misura di legge pari a ml 200.

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 vennero attuati, nella zona periferica del Cimitero del Capoluogo, ricompresa nell'ambito del piano "Acquasanta/Collemaggio", nuovi interventi di edilizia scolastica in sostituzione di quelli esistenti danneggiati dal sisma, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;
- la sede dell'Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa del Dipartimento di Ingegneria Industriale ed Economia e Commercio, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni, struttura realizzata a seguito di parere unanime reso in sede di conferenza dei servizi del 10/11/2009 convocata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo.

In prossimità della menzionata sede della Facoltà di Economia, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, vennero inoltre realizzate varie strutture destinate alle attività direzionali del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila.

In conseguenza delle decisioni della giustizia amministrativa il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto della sentenza del TAR di L'Aquila n° 1141/2008 e del C.d. S. n° 1645/11, ridefiniva la profondità della fascia di rispetto nella misura di ml 200 dal perimetro del cimitero come esistente in fatto aveva a confermare la validità della variante al P.R.G. denominata Piano di Riqualificazione "Acquasanta - Collemaggio" accesso orientale al Capoluogo limitatamente alle aree poste oltre i 200 metri dal muro di cinta del cimitero in quanto non fatte oggetto di controversia alcuna.

VERIFICATA La condizione pianificatoria strutturatasi in applicazione della variante al P.R.G. denominata *"Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio"* nonché degli organismi edilizi ed impianti pubblici e di uso pubblico attuati, in via di somma urgenza, in causa delle necessità conseguenti all'evento sismico dell'anno 2009.

STANTE la necessità di dover procedere ad una ridefinizione della fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli



# COMUNE di L'AQUILA

interventi pubblici, di pubblico interesse nonché di attività programmate a mezzo di pianificazione di terzo livello così come definiti e strutturati nella variante generale al P.R.G. denominata "Acquasanta – Collemaggio".

Il Consiglio comunale con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013, visto il parere del dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L'Aquila, nota Prot. n. 0054480/13 dell'11/06/13, approvava la riduzione della fascia di rispetto del cimitero, come da planimetria allegata alla riferita delibera, rimandando a successivi atti la riqualificazione urbanistica delle porzioni di suolo comprese tra l'originaria fascia di rispetto ed il limite così ridefinito.

Successivamente con deliberazione n° 65 del 18 giugno 2015 il Consiglio, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila, nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, nuovo elaborato grafico denominato "Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" recante correzioni, limitatamente al lato nord del cimitero, alla cartografia in precedenza approvata con D. di C.C. n° 90/13.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti, depositati in data 21 ottobre 2015, per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati.

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 accoglieva il ricorso limitatamente a:

a) *riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*

b) *conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n. 162/2002 ... ..;*

*- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;*

*accogliendo inoltre*

*in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:*

*1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;*

*2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.*

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica, né per le aree sottratte al rispetto cimiteriale né per qualsivoglia altro suolo avendo ad oggetto, la Delibera impugnata, il solo ed unico scopo quello della riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in chiara evidenza, in sede di appello, dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020 nella quale, al riguardo, è stabilito:

*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*

*- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.*

In relazione agli altri aspetti la sentenza del Consiglio di Stato porta le seguenti disposizioni, *la delibera n° 90/2013:*

*- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa.*



# COMUNE di L'AQUILA

Nel riferimento alle generali procedure di riduzione della fascia di rispetto, al parere preventivo della ASL dell'Aquila e del Genio Civile è stabilito: *18.2. Non è superfluo, inoltre, osservare che, in omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.*

*18.3. Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

*19. Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:*

- *il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;*
- *l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;*
- *il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;*
- *il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.*

*20. Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

*20.1. Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità. ....*

Dalle risultanze delle menzionate sentenze deriva:

- La validità della pianificazione urbanistica esterna alla fascia di 200 metri dal perimetro esterno del cimitero, a suo tempo definita con la D. di C.C. n° 161/2002, stante la statuizione del TAR dell'Aquila che con sentenza n° 479/18, confermata in sede di appello dal C.d.S., Sez. IV, n° 7498/2020, ha stabilito:  
*2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.*
- La legittimità della riduzione della fascia di rispetto del cimitero da 200 metri a misura variabile compresa tra i 50 e 100 metri posta in essere con deliberazioni consiliari n.ri 90 del 2013 e 65 del 2015 stabilita dal Consiglio di Stato con Sentenza n° 7498 del 2020:  
*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*
  - *reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;*
- Il vuoto normativo e pianificatorio nell'ambito del territorio compreso tra il perimetro dei 200 metri dal cimitero e quella successivamente stabilita con deliberazioni consiliari n.ri 90/13 e 65/15 con la conseguente necessità di dover procedere all'attribuzione, a tali ambiti, nuova disciplina urbanistica.





# COMUNE di L'AQUILA

Che il Piano Regolatore Generale deve considerare la totalità del territorio comunale come da art. 7, p.to 1 della L.U.N. 1150 del 17 agosto del 1942.

Che la giurisprudenza ha affermato l'obbligo in capo al Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica: *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica* (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);

*Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune* (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654).

Che le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati gli indici ridottissimi di in edificabilità definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001.

*Che la perdurante inerzia dell'Amministrazione munita della podestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso* (TAR Puglia, Lecce. Sez. I, 8/02/2007, n° 371).

VISTO la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo approvata con D. di C.c. n° 161 del 2002, le statuizioni di pianificazione in ordine alla generale organizzazione viaria ed a quella della organizzazione del territorio nel riferimento alle porzioni allo stato prive pianificazione che a quelle contermini da considerare in modo unitario quale unicum funzionale ad un disegno complessivo di programmazione e successiva gestione del territorio.

EVIDENZIATO che non è, così come a suo tempo non era, nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale sia nella considerazione della presenza di consistenti spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni che della definitiva saturazione degli spazi esterni definitivamente strutturati nell'assetto viario ed in quello urbanistico/edilizio che impediscono di fatto qualsiasi ipotesi di ampliamento.

## RISCONTRATO

Che il Piano di Riquilificazione, come in precedenza riportato ed approvato a seguito del parere preventivo del Genio Civile regionale Prot. 422 del 14 febbraio 2001 (ex art. 13 L. 2/02/1974 n° 64), aveva dato evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali formulate in relazione alla legislazione vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche nonché ad aree oggetto di previsioni attuative già poste in essere a seguito di strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, ad aree interessate da proposte di realizzazione di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica, varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, ad aree con destinazione urbanistica già definita dal Piano Regolatore Generale ovvero edificabili ai fini residenziali, per servizi pubblici, per viabilità di interesse locale, per verde pubblico etc.

Che le disposizioni oggetto della pianificazione urbanistica sono state disciplinate a mezzo di specifica normativa del Piano di Riquilificazione, integrativa delle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio a mezzo della quale, unitamente alla relazione generale di accompagnamento, è stato verificato la struttura della variante al P.R.G. denominata "Acquasanta Collemaggio" tale che, anche nella riorganizzazione delle destinazioni già impresse ai suoli in argomento, da produrre in modo funzionale all'interesse pubblico connaturato alla gestione dell'armatura di piano ed alla dislocazione degli impianti pubblici e di interesse pubblico oltre che di strutture in generale già programmati in origine dal PRG, non necessita procedere alla ripetizione di verifiche o di indagini





# COMUNE di L'AQUILA

conoscitive o dimensionali essendo queste asseritamente riscontrate nella menzionata variante (D. di C.C. n° 38/2001 di adozione della variante, n° 93/2002 di controdeduzione alle osservazioni e n° 161/2002 di approvazione della variante "Acquasanta Collemaggio").

Che le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato è stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero in causa della sola incompletezza/inadeguatezza nelle precedenti procedure amministrative afferenti la riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001 senza aver mosso alcun rilievo alle determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale in relazione alle scelte pianificatorie poste in essere con il menzionato piano.

Che con sentenza n° 7498 del 2020 il C.d.S. ha inoltre stabilito che:

... .. *la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

... ..

... .. *le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

Che conseguentemente le determinazioni della programmazione urbanistica precedente, approvate con deliberazione consiliare n° 161/02, relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché della pianificazione generale precedente statuita con il vigente PRG, possono ritrovare piena validità nel rispetto dai richiamati pronunciamenti della giustizia amministrativa; Analogamente trovano legittimazione e capienza le nuove strutture pubbliche e di interesse pubblico, in quanto integrative dello standard di piano e quindi migliorative nel rapporto quali/quantitativo dell'offerta di servizi al territorio, attuate a seguito del disastroso evento sismico del 6 aprile 2009, strutture da potersi ritenere stabilmente facenti parte del panorama antropizzato del territorio.

## ACCERTATO

La necessità ed urgenza di conferire all'ambito territoriale in riferimento destinazioni urbanistiche coerenti con lo stato di fatto e di diritto oltre che idonee all'attuazione di interventi pubblici e privati, di tipo indiretto e diretto, utili e necessari a dare, nel rispetto della disciplina di settore, certezza operativa oltre che continuità e coerenza alla maglia urbana di riferimento.

## VERIFICATO

L'attualità e validità delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 161 del 20/05/2002, di approvazione della variante Acquasanta/Collemaggio, per le porzioni esterne al perimetro di 200 metri dal limite del cimitero, sia in termini cartografici che normativi nonché per gli indirizzi di pianificazione generale stabiliti con lo stesso.

Che non necessita apportare, alla disciplina precedentemente approvata con il vigente P.R.G., dalla quale non sussistono motivi per discostarsene, variazione alcuna se non per adeguamenti alle proprietà conseguenti a rettifiche di confine, a riallineamenti delle mappe, all'aggiornamento delle tavole conseguenti alla Delibera consiliare n° 138 del 17/12/2015 denominata "Variante di salvaguardia per la cessione degli standard urbanistici", ad adattamenti conseguenti agli adeguamenti della fascia di rispetto o relative all'inserimento di destinazioni atte al soddisfacimento di attività pubbliche o di uso pubblico quali l'attuale sede delle Facoltà di Economia, gli uffici e residenze dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di L'Aquila, area nella quale è, allo stato, prevista la realizzazione della futura sede direzionale/operativa provinciale, ubicati tutti nel complesso già destinato ad "Istituto Penale per Minorenni", al Conservatorio di Musica ed annesso Auditorium.



# COMUNE di L'AQUILA

Adeguamenti che non incidono sul dimensionamento del Piano ma necessari per il completamento delle dotazioni territoriali, per dare coerenza e corrispondenza alle strutture urbane consolidate e, non ultimo, per il rispetto, insuperabile, del “principio di conformità” tra lo *jus aedificandi* e lo *jus utendi*; Attività che, come anticipato, lasciano del tutto inalterato il dimensionamento della precedente variante e l'impostazione progettuale sia generale che di dettaglio del Piano pur nella considerazione e nel rispetto dei richiamati pronunciamenti giurisprudenziali e degli adattamenti conseguenti all'evoluzione normativa e dello stato evolutivo dell'antropizzazione.

## SI DEFINISCE

La riqualificazione urbanistica dei suoli, per le porzioni attualmente prive di disciplina, nel segno delle seguenti disposizioni.

Ai suoli oggetto d'intervento da parte della Protezione Civile Nazionale per sopperire alle carenze derivanti dalla inagibilità e/o inadeguatezza di strutture pubbliche quali:

- Area occupata da Conservatorio di Musica attuato in via Savini n° 1, lato nord-est della struttura cimiteriale, autorizzato a seguito di O.P.C.M. 3753 del 6/04/2009, *Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici* ed art. 7, c. 2 O.P.C.M. del 9/07/2009, n° 3790 i cui suoli di sedime, come da trascrizione in atti dal 4/07/2014, Rep. n. 90, Rogante Protezione Civile, Sede Roma – Acquisizione a titolo gratuito (n° 8297.1/2014), risultano, allo stato, catastalmente intestati al Comune di L'Aquila;
- Area occupata dalle strutture dei Vigili del Fuoco, lato nord-est della struttura cimiteriale, attuate ad integrazione e completamento della struttura esistente per sopperire alla carenza di spazi conseguenti sia all'inadeguatezza della struttura esistente e per soddisfare le attività emergenziali conseguenti al sisma del 2009;
- Area già occupata dall'ex struttura carceraria minorile attualmente adibita a Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa ed Operatore dell'Informazione di Economia del Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- Area occupata dalla scuola media di secondo grado “IIS Amedeo D'Aosta” per la porzione sottratta alla fascia di rispetto cimiteriale.

Sono attribuite, nella persistente immanenza al vigente ordinamento di settore del “principio di conformità” tra la destinazione urbanistica e quella edilizia, le destinazioni di seguito descritte in quanto coerenti con la funzione su di essi esercitata:

- Al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” ed annesso Auditorium la destinazione di “Attrezzature generali” per l'istruzione secondaria I – secondo i parametri conseguenti e derivanti dall'intervento attuato;
- All'area occupata dalla scuola media di secondo grado “IIS Amedeo D'Aosta” per la porzione sottratta alla fascia di rispetto cimiteriale la destinazione di Zona per Attrezzature per l'istruzione Secondaria – I – Art. 36 delle N.T.A. del P.R.G. .

Alle aree sulle quali sono state insediate, con trasformazione delle strutture esistenti o a mezzo di nuovi insediamenti, nuove funzioni pubbliche in sostituzione di quelle danneggiate dal sisma del 2009, sono assegnate le seguenti destinazioni urbanistiche:

- Area occupata dalla Facoltà Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa ed Operatore dell'Informazione di Economia del Dipartimento di Ingegneria Industriale viene confermata la destinazione di Zona per attrezzature socio-sanitarie – S -, Art. 34 delle N.T.A., destinazione non incompatibile con la funzione esercitata anche in considerazione del carattere temporalmente e tendenzialmente limitato di tale utilizzo;



# COMUNE di L'AQUILA

- Strutture direzionali/residenziali funzionali alle attività dei Vigili del Fuoco del Comando di L'Aquila, attuate su aree site nel complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila, viene attribuita la destinazione di Zona per attrezzature generali direzionali – D – disciplinata dell'Art. 39 delle N.T.A. .

Alle porzioni del lato nord del cimitero escluse dalla fascia di rispetto a seguito della rimodulazione della stessa avvenuta con l'approvazione della deliberazione consiliare n° 65 del 20015 é attribuita, rilevata la marginalità dell'ambito di riferimento, la saturazione edilizia delle aree e la necessità di impedire ulteriore evoluzione costruttiva, la destinazione di: "Zona di rispetto dell'abitato – art. 74 delle N.T.A. del vigente P.R.G. .

## RILEVATO

La carenza di strutture di servizio in specie di quelle a servizio della rete stradale si rende si rende necessario ed oggettivo, ai fini dell'implementazione delle dotazioni e del miglioramento dell'offerta dei servizi alla persona, del miglioramento della vivibilità dei luoghi, l'inserimento della destinazione di "Zona per stazioni di servizio" con integrazione della norma tecnica alla variante Acquasanta/Collemaggio, disciplinata secondo i seguenti parametri:

Art. 7 bis) delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio, Zona per stazioni di servizio;

In tale zona è prevista la realizzazione di stazioni per la erogazione di carburante;

Sono ammessi interventi accessori a tale funzione quali quelle catalogabili come gommista, elettrauto, meccanico, lavaggio ecc.;

Alla stregua di tutte le iniziative di assistenza agli automobilisti sono ammessi piccoli locali ristorativi (Bar, snack) o piccoli locali per la vendita di articoli per autoveicoli; Detti locali dovranno avere dimensioni non superiori a mq 50 tali da costituire spazi accessori all'attività primaria; Tale superficie è da intendersi aggiuntiva alla superficie derivante dall'applicazione dell'indice di edificabilità riferito alla realizzazione delle strutture specifiche dell'impianto di erogazione quali uffici, servizi, officine;

In tale ambito possono essere previsti, indipendentemente dalla presenza di erogatori di carburanti, stazioni di autolavaggio;

Nella fascia di rispetto stradale possono essere realizzate strutture prefabbricate metalliche facilmente rimovibili quali quelle per la erogazione di carburante, tettoie di protezione o per autolavaggio purché a distanza maggiore a 5,00 metri dal ciglio dell'antistante strada, se di tipo comunale, distanze maggiori saranno stabilite per categorie di strade di maggiore rango;

Gli accessi alle stazioni, come sopra descritte, non potranno essere collocati da altre intersezioni stradali a distanze inferiori da quelle previste, per i diversi tipi di strada, dall'art. 27 delle N.T.A. e dal Codice della strada;

Parametri di insediabilità

Indice di edificabilità  $U_f = 0,10$  mq/mq;

Distanza dai confini  $\geq$  ml 5,00;

Distanze tra edifici  $\geq$  ml 10,00;

Altezza massima = H = ml 4,50;

Vengono pertanto individuate, ai suoli dei lati Nord ed Ovest del Cimitero, le seguenti destinazioni e relative normative:

- Zona destinata alla viabilità e parcheggio – Art. 27 delle N.T.A.;
- Zona a verde pubblico e attrezzato – Art. 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici – Art. 30 bis, N.T.A.;
- Zona per attrezzature socio-sanitarie – S -, Art. 34 delle N.T.A.;



# COMUNE di L'AQUILA

- Zona per attrezzature direzionali – D –, Art. 39 delle N.T.A.;
- Zona per attrezzature per l'istruzione secondaria – I – Art. 36 delle N.T.A.;
- Zona per attrezzature per l'istruzione secondaria – I – Art. 36 bis relativa al Conservatorio di musica;
- Zona per attrezzature commerciali – CM -, Art. 38 delle N.T.A.;
- Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo – Art. 45 delle N.T.A.;
- Zona residenziale di completamento del Capoluogo – Art. 47 delle N.T.A.;
- Zona residenziale di completamento delle frazioni – Art. 48 delle N.T.A.;
- Zona di rispetto dell'abitato Art. 74 delle N.T.A.;
- Zona di rispetto cimiteriale – Art. 76 delle N.T.A.;
- Zona destinata a P.I. – art. 7 delle N.T.A. del Piano Acquasanta Collemaggio (D. di C.c. n. 161/2002);
- Zona per stazioni di servizio Art. 7bis delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio;

La normativa tecnica elencata disciplina l'attuazione del Piano dell'ambito Nord e Ovest del Cimitero del Capoluogo come delimitato nella tavola di progetto allegata "Tav. n. 2.3 – Stato Futuro";

Per quanto non diversamente disciplinato o disposto, per le zone edilizie riportate nell'ambito in riferimento, valgono le prescrizioni normative delle N.T.A. del P.R.G. corrispondenti alle destinazioni rappresentate nella descritta tavola dello stato futuro;

Le norme aggiuntive integrano la normativa di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Acquasanta/Collemaggio.

## ELABORATI

Tav. n°	Oggetto
1.3	RELAZIONE DI SINTESI VARIANTE;
2.3	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO. LATI NORD ED OVEST. – STATO FUTURO.

Il funzionario  
arch. Antonio Berardi





### VARIANTE

## AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

### AREA AQUASANTA - COLLEMAGGIO

### ACCESSO ORIENTALE AL CAPOLUOGO

Ridistribuzione dei suoli esterni alla fascia di rispetto del cimitero



Studio  
Pierluigi Iorini

Amministrazione  
Ass. Daniele Fenucci

Servizio Ripartizione Pubblica Urbanistica, Edilizia  
e Pianificazione  
Città e Progetti di settore strategici  
Il Dirigente Arch. Roberto Evangelisti

Servizio P.R.C. e Piani Attuali  
Il funzionario Arch. Antonio Bernardi

Geom. Maurizio Pelli  
Geom. Laura Pedrali  
Dott. Roberto Spagnoli  
Geom. Massimo Santoro

STRUMENTO URBANISTICO  
GENERALE VIGENTE

Tav. n°  
1

Delibera n. \_ del \_ del \_  
Scala 1:2000


### LEGENDA

PERIMETRO RECINZIONE CIMITERO

FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO

AREA OCCUPATA DA M.U.S.P.  
(scuola elementare "De Amicis")

AREA DA RIPIANIFICARE







# AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' AREA AQUASANTA – COLLEGGIO ACCESSO ORIENTALE AL CAPOLUOGO

Riclassificazione dei suoli esterni alla fascia di rispetto del cimitero



Studio:  
Pirelli Inzeri  
Assessorato alle Politiche Urbanistiche, Edilizia  
e Infrastrutture  
Ass. Daniele Trevisi  
Studio: Riscoperta Pirelli, Urbanistica, SUE, SUAP,  
CUC e progetti di consenso strategico  
Il Dirigente arch. Roberto Evangelisti  
Spazio P.R.G. e P.M. Demarelli  
Il Tecnico arch. Antonio Santucci  
Geom. Maurizio Billo  
Geom. Ilario Pignoli  
Dott. Roberto Spagnoli  
Geom. Aldo Guarnierozzo

PLANIMETRIA D'INSIEME  
LATO NORD - OVEST  
ZONIZZAZIONE


Tav. n°  
**2.3**

Delibera n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Scala 1:2000

- Area oggetto di ventovana
- Cimelio
- Zona di rispetto cimiteriale art. 76
- Zona destinata alla viabilità e parcheggio art. 27
- Parcheggio - Intervento art. 29
- Zona a verde pubblico art. 29
- Zona verde pubblico attrezzato art. 29
- Zona per servizi pubblici art. 30
- Zona di gestione perimetrale degli standard urbanistici art. 30 bis
- Zona per attrezzature socio-culturali art. 34
- Zona per attrezzature secondarie art. 38
- Zona per attrezzature commerciali art. 39

- Zona residenziale di ristrutturazione del Capolago art. 45
- Zona residenziale di completamento del Capolago art. 47
- Zona residenziale di completamento delle frazioni art. 48
- Zona agricola normale art. 63 e 2.2
- Zona di rispetto cimiteriale art. 74
- Attivazione per P.R.G. nelle zone art. 74
- Piano Integrativo 2 della VTA Piano Acquasanta - Colleggio art. 7
- Zona per stadi di servizio art. 7 bis - Piano Acquasanta - Colleggio

## LEGENDA





***CONSIGLIO COMUNALE***

***IN SEDUTA STRAORDINARIA di I CONVOCAZIONE***

***Venerdì 22 aprile 2022***

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Do il buongiorno a tutti voi e iniziamo con l'appello

*Il Segretario procede all'appello nominale dei presenti*

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Con 27 presenti, la seduta è validamente costituita. Allora, se nessuno si oppone, io direi che si può cominciare con i permessi a costruire indicati ai punti 3, 5, 6, 15 e 16 che sono tutti permesso di costruire in deroga, quindi li illustra tutti insieme, poi li votiamo e li discutiamo uno alla volta. Prego, Mancini

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Grazie Presidente, poi sentiremo il Consiglio su questa proposta, però sull'ordine dei lavori ti volevo chiedere, il primo punto all'ordine del giorno l'altra volta è stato sospeso, dichiarazione del Sindaco è sub iudice, che significa? La rivedo in I Convocazione, volevo capire che è successo e chi è stato il giudice, giusto per capire

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Angelo, l'ho voluta rimettere io perché, anche se il regolamento prevede che quando i Consiglieri comunali escono dall'aula devono informare l'ufficio di presidenza, perché altrimenti si ritengono presenti, e quindi questo è un punto che chiariremo nella prossima legislatura, uno dei primi punti da chiarire, come da prassi, anche se i Consiglieri sono in aula, quando non rispondono noi li abbiamo sempre dati per assenti, quindi ho ritenuto opportuno, considerato che chi ha risposto favorevolmente o contrario erano 16, e quindi mancava il numero sufficiente per approvare la delibera, intesa come una prassi seguita da oltre quindici anni, ho ritenuto opportuno riportarla in prima convocazione, si rivota così praticamente vediamo le decisioni del Consiglio che è sovrano

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Questa valutazione diventa importante perché hai dichiarato che con 16 non c'era il numero legale, tu hai detto questo

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Siccome ci trovavamo in II Convocazione, il numero legale valido per la seduta erano 11 Consiglieri, siccome eravamo 16 Consiglieri la seduta era valida, si poteva inficiare soltanto la votazione. Lei ha ragione se il Consiglio fosse stato di I Convocazione, siccome il Consiglio era di II Convocazione...

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Non è questo il punto, cioè io ho chiesto se con 16 persone c'è il numero legale nella votazione, allora c'è o non c'è? Se leggiamo insieme l'ultima volta, perché poi me ne vado, il regolamento, vedi che 16 Consiglieri sono la metà dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Il Sindaco non c'era quindi quella votazione rimasta sub iudice, non è sub iudice perché i consiglieri escono e ce ne stanno 16, qual è la motivazione? Non può essere quella, perché se tu dici è alla II seconda convocazione il numero legale è 11, va bene, ce ne stavano 16 qual è il problema? Perché è rimasta sub iudice? Questo io ti chiedo, perché il Segretario ha dichiarato in quest'aula, non Luzzetti, De Nardis, che il numero legale secondo lui c'era perché conteggiava i consiglieri che erano usciti. Allora la delibera è valida o no? No, mi dovete spiegare se è valida o no, perché prendiamo il regolamento così una volta per tutte decidiamo. Allora la delibera, te lo dico io, era valida, perché 16 consiglieri assegnati c'erano, non computando a tal fine il Sindaco, il Sindaco non c'era quindi la delibera era valida, questo è il punto, perché se tra i 16 ci stava il Sindaco, allora non era buona, non c'era il numero legale. Lascia perdere prima o seconda convocazione perché quella era una rinormazione di una zona

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Va bene quindi, se tutti siamo d'accordo, l'interpretazione quando ci sono 16 consiglieri comunali...

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Di quelli eletti, assegnati

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Adesso, siccome abbiamo qui il Segretario generale, do la parola al Segretario generale per farci dire una volta per tutte...

***INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE LUCIO LUZZETTI***

Il quorum strutturale per la validità della seduta del Consiglio è 16 consiglieri, non computando nei 16 il Sindaco, per la votazione è 16 più 1, 17 e in quel caso si può computare anche il Sindaco

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Dov'è scritto?

***INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE LUCIO LUZZETTI***

Nel regolamento

***INTERVENTO DEL SINDACO PIERLUIGI BIONDI***

Non è in discussione la validità della seduta, ma la validità del voto della delibera

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Dov'è scritto che ne servono 16 più 1? Se lei legge l'articolo che riguarda le adunanze di II Convocazione, troverà che nel vecchio regolamento c'era scritto che servivano 20 consiglieri comunali, perché erano 40 i consiglieri assegnati più il Sindaco. Il nostro regolamento dice "*non computando a tal fine il Sindaco*", quindi 16 era buono

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Angelo, se i Consiglieri sono d'accordo, io lo metterei all'ultimo punto all'ordine del giorno così chiariamo tutto quanto, così facciamo una bella discussione su questa interpretazione

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI***

Comunque una cosa ti volevo ricordare, che quando c'è una controversia, è il Consiglio di presidenza che si riunisce e, se non c'è unanimità, è la IV Commissione. Quindi non ci sta un segretario di

passaggio o chi interpreta il regolamento, c'è chi lo deve interpretare, c'è il Consiglio di presidenza prima, io ti avrei detto “non c'è l'unanimità, riunisci la IV Commissione”, e si risolveva, non si è voluto risolvere questa storia da anni

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Allora facciamo una riunione ad horas, tra cinque minuti tutti e tre, ma secondo te è valida la delibera? Riunisco l'ufficio di presidenza al termine della seduta. Quindi illustriamo le cinque delibere riguardanti il permesso di costruire ai punti 3, 5, 6, 15 e 16. Prego

***...DOPO AVER TRATTATO TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO....***

***INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI***

Passiamo al punto n. 1, sempre per alzata di mano

Punto n. 1 all'ordine del giorno: con 19 voti favorevoli il Consiglio Comunale approva

*La seduta viene sciolta*





# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

## IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :  
**LUZZETTI LUCIO**  
Certificato emesso da : InfoCamere  
Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00

## IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :  
**TINARI ROBERTO**  
Certificato emesso da : ArubaPEC  
Valido da: 16-10-2020 2.00.00 a: 17-10-2023 1.59.59